

(I lavori riprendono alle ore 14.04 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

(omissis)

Interrogazione a risposta immediata n. 1302 presentata da Frediani, inerente a "Chiarimento rispetto all'iter autorizzativo relativo alla Cava di Caselette, gestita dalla società Cave Druento S.r.l."

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1302. La parola alla Consigliera Frediani per l'illustrazione. Prego, Consigliera; ne ha facoltà per tre minuti.

FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.

Chiedo conferma del tempo, perché si tratta di una situazione un po' complessa, quindi vado subito al sodo evitando tutte le premesse, che comunque sono inserite nel documento che ho depositato.

Parliamo di una cava che si trova a Caselette, gestita dalla Cave Druento S.r.l.

Nelle premesse ho citato alcune informazioni in nostro possesso, quindi, proprio in estrema sintesi, le delibere che hanno autorizzato, intanto, il subentro della società Cave Druento alla società che prima era detentrica dei diritti sulla cava, che poteva esercitare attività su questo sito e che ha ceduto la possibilità di lavorare su quel terreno alla Cave Druento. Uso questi termini perché, in realtà, non sono così chiari i passaggi formali avvenuti. In primis perché ci risulta, da una precedente interrogazione che avevo presentato in Consiglio regionale qualche mese fa, che l'attività all'interno di quella cava non fosse stata mai avviata, poi perché l'attività prevista all'interno della cava era in deroga, ma in deroga rispetto a cosa? Alla tutela che si trova su quel terreno in particolare, che è un Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso.

Ricapitolando: ci troviamo di fronte a un terreno tutelato nell'ambito del Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso; la società che prima aveva in gestione la cava poteva lavorare nella cava o, meglio, avrebbe potuto lavorare nella cava in virtù di una deroga dovuta al fatto che il Piano paesaggistico non era ancora stato approvato. In realtà, c'è stato poi un subentro nella gestione della cava a favore di questa Cave Druento, quindi ad attività ancora non iniziata.

Noi, quindi, ci chiediamo per quale motivo sia stata concessa una deroga ad avviare un'attività così impattante su un terreno che, di fatto, era un meraviglioso prato che si trovava proprio di fronte all'abitato di Caselette. Non ho le parole giuste per descrivere quel luogo, quindi le rubo a Luca Mercalli, che ha pubblicato un bellissimo articolo sul *Fatto Quotidiano* il 2 febbraio, dal quale estraggo soltanto una frase, una brevissima frase di tre righe: *"Che sciagura inaudita, 15 mila anni di vita spazzati via in una settimana. Ed ero pure tra i terreni migliori! Ma perché, perché? Vorrei ribellarmi, oppormi, lottare contro quei distruttori, ma non posso"*.

Chiaramente il prato non può ribellarsi, non può lottare contro quei distruttori, ma possiamo farlo forse noi per lui, perché riteniamo che questo sia uno scempio, un crimine, un crimine ambientale, uno dei tanti che abbiamo visto sul nostro territorio. Non possiamo fare altro che andare a fondo e cercare di capire, in questo complesso quadro di autorizzazioni, se

tutto sia regolare e lecito. Iniziamo con quest'interrogazione, ma annuncio già che andremo avanti e non ci fermeremo qui, perché questo è veramente uno scempio che grida vendetta!

Da questa prima interrogazione vorremmo comprendere bene il contesto autorizzativo che ha portato anche il Comune a dare l'autorizzazione per compiere quel crimine ambientale su un terreno tutelato: ricordo tutelato, perché fa parte dei terreni dell'Ordine Mauriziano.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo la Consigliera Francesca Frediani per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Chiara Caucino.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

CAUCINO Chiara, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

In risposta all'interrogazione della Consigliera Frediani avente a oggetto "*Chiarimenti rispetto all'iter autorizzativo relativo alla cava di Caselette gestita dalla società Cave Druento S.r.l.*", in merito agli argomenti di competenza del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Prioritariamente si osserva che sono corretti i riferimenti di cui alle autorizzazioni ex legge regionale 23/2016.

Oltre al sopralluogo citato nell'interrogazione, è stato effettuato, in data 1° agosto 2022, un ulteriore controllo, successivo al subingresso nella titolarità della cava da parte della società Cave Druento S.r.l., dal quale è emerso che erano iniziati i lavori di preparazione alla coltivazione.

L'autorizzazione comunale n. 7 del 2010 prevede vari punti, tra cui il punto 19 e il punto 20.

Il punto 19 prevede che per il riempimento, in particolare per quanto riguarda la produzione e l'apporto di terre e rocce da scavo in fase di cantiere, occorre rispettare quanto previsto dall'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo 4/2008; mentre al punto 20 si prevede che il ritombamento deve avvenire con materiale inerte con caratteristiche geomeccaniche e di permeabilità simili a quelle del materiale in posto.

In merito al punto 19 dell'autorizzazione comunale, si evidenzia che l'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006 risulta abrogato dall'articolo 39, comma 4, decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205.

Attualmente, la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal DPR 120 del 13 giugno 2017. Per quanto riguarda il riutilizzo di terre e rocce da scavo gestite in regime di sottoprodotto, come descritto al Titolo II del DPR 120, esso è subordinato all'esecuzione della caratterizzazione ambientale, finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da reimpiegare.

La caratterizzazione dev'essere effettuata prima dell'inizio degli scavi, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 del DPR innanzi citato. Ciò premesso, i materiali che verranno allocati nel sito di destinazione, indipendentemente dal sito di produzione, devono essere conformi alle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo.

In riferimento al vincolo pubblicistico di cui al decreto legislativo 42/2004, la ditta esercente ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell'8 ottobre 2020, rilasciata

previa acquisizione del parere vincolante della Sovrintendenza competente per territorio.

Infine, per quanto riguarda la sottrazione di terreno agricolo al territorio, si evidenzia che l'autorizzazione vigente prevede il riporto di 50 centimetri dopo assestamento di terreno vegetale, il riutilizzo, a fini agricoli, preparando il fondo per semine e impianti e ripristinando le funzionalità irrigue in tutta l'area.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Chiara Caucino per la risposta.

(omissis)

(Alle ore 14.38 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta inizia alle ore 15.14)